



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 23 maggio 2022

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

In particolare, ai Responsabili territoriali
**ASSOTABACCAI, ASSOTURISMO,
ANSVA, Federamusement**

Loro sedi

Prot. n. 4872.11/2022 GDA

**Oggetto: Riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro
(c.d. “comma 7”) – Settore “Amusement”**

Con **Circolare n. 18 (prot. 213732/RU), del 19 maggio 2022**, l'ADM ha fornito **DEFINIZIONI, ISTRUZIONI, CHIARIMENTI E LINEE GUIDA** in tema di **APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.**

La nota evidenzia che **il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione della nuova disciplina regolamentare.**

Sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati.

Per completare la fase di transizione alle nuove regole, **è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regole per l'attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante** autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.

È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l'Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive.

Appariva, pertanto, utile, a fini di sistematizzazione della materia e di ulteriore chiarezza, riportare in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell'ultimo anno sulla nuova regolamentazione in oggetto ripercorrendo, fin dall'inizio, la genesi della disciplina.

Tutti gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro sono classificati attualmente entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all'art. 14-bis del DPR n. 640/1972, riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici.

Il comma 7-ter dell'art. 110 del TULPS (rd n. 773/31), inserito dall'art. 104, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevede, come è noto, che **con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo, **sono definite**

- **le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché**
- **la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta**, così come definiti dalla normativa vigente.

Orbene, gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui si parla (art. 110, comma 7) sono i seguenti:

- a) **quelli elettromeccanici privi di monitor** attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, **che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie**. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita (**gru, pesche d'abilità**);
- b) **quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità** che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, **che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte** (Lettera abrogata dall'art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005);
- c) **quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi**, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (**videogiochi**);
- c-bis) **quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)**;
- c-ter) **quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (biliardi affittati a tempo, calcio balilla, ping pong, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides)**.

L'inserimento, con legge n. 228/2012, all'interno dell'articolo 110, comma 7, della lettera c-bis) ha automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui **"...l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88** (del TULPS);
- articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui **gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione**;
- articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui **tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori** (cioè i possessori/proprietari);

- articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui **ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.**

ADM ha dato attuazione alla riforma adottando nel corso dell'ultimo anno diverse determinazioni direttoriali¹, una determinazione del Direttore Giochi² e più circolari esplicative ed operative.

Tutti i nuovi apparecchi comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021 devono dunque essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.

Tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi precedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge.

Nella DRA (Determinazione direttoriale sulla Regolamentazione Amministrativa n. 172999, del 1° giugno 2021) sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente.

Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie:

1. **apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e installati fino al 31.12.2002:** tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Entro il 31 dicembre 2023, gli stessi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità.
2. **apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all'entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8.11.2005:** tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, il relativo nulla osta di esercizio recherà l'espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione;
3. **apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8.11.2005:** tali apparecchi sono muniti di nulla osta di distribuzione e, a partire dal 1° luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza;
4. **apparecchi comma 7 c-bis):** sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di

¹ Determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le **regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC)**, Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la **regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché parametri numerici** ai fini dell'installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati **(DRA)**, Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di **proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio del nulla osta di esercizio.**

² Determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le "Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica"

nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che **questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi**;

5. **apparecchi comma 7 c-ter**): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. **Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.**

ATTENZIONE!

La **Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021**, modificata dalla **determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre**, prevedeva, agli artt. 4 e 5:

(ART. 4 -REGOLE PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003)

1. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al **28 febbraio 2022**.

2. Dal **1° marzo 2022** possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il **28 febbraio 2022**, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal **1° marzo 2022** e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.

5. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

ART. 5 (REGOLE PER GLI APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, C-BIS E C-TER DEL T.U.L.P.S GIÀ INSTALLATI)

1. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, già installati alla data del 1° giugno 2021, sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e comma 7c-ter).

2. Dal **1° marzo 2022** possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

3. I gestori degli apparecchi di cui al comma 1 possono presentare, entro il **28 febbraio 2022**, apposita richiesta a ADM per il rilascio di un titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal **1° marzo 2022** e del dispositivo di identificazione elettronica.

4. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell'apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell'apparecchio e dei giochi

contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immutabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l'ubicazione dell'esercizio in cui si intende installare l'apparecchio.

5. Entro il 31 dicembre 2022 gli apparecchi di cui al comma 1 che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

6. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi di cui al comma 1 che non distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti.

Con Determinazione Direttoriale n. 90538/RU, del 24 febbraio 2022, il termine del 28 febbraio per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 è stato prorogato al 30 aprile 2022. Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi provvisti dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica.

Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, **tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell'attestato di pagamento.**

Ricordiamo che

ai fini del rilascio del **dispositivo di identificazione elettronica (RFID)**, nonché dei **titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi**, è previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato. A seguito della novità prevista dalla DRA, che prevede il rilascio del RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi:

“Nulla osta di distribuzione” (quarantacinque/00)	€ 45,00/cad
“Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID	€ 10,00/cad (dieci/00)
“Nulla osta per la messa in esercizio” RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo)	€ 5,00/cad (cinque/00) € 5,00/cad (cinque/00)

Con **circolare n. 14, del 26 aprile scorso**, l'ADM ha reso nota la sussistenza di un elevatissimo numero di istanze presentate ed acquisite al protocollo, nonché fatto rilevare che tale dato numerico evidenzia una **criticità legata alla circostanza che gli aventi diritto non avevano ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio.**

L'ADM ha dunque ricordato che **la predisposizione dei dispositivi di identificazione elettronica rilasciati unitamente al nulla osta di esercizio ha inizio solo dopo il pagamento effettuato dall'utente.** Tale adempimento potrebbe potenzialmente avvenire simultaneamente oppure in un arco temporale ristrettissimo a ridosso della scadenza del termine. Questa evidenza, non consentendo il rilascio del titolo in tempo utile in ragione dei tempi tecnici necessari alla lavorazione, ha reso necessario definire le seguenti regole applicative:

- 1. saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che, alla data del 30 aprile 2022, risultino sull'applicativo almeno nello stato “protocate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva** (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli) **ma comunque entro l'anno in corso.** L'applicativo non consentirà, pertanto, la presentazione,

per tali tipologie di apparecchi, di istanze di rilascio/sostituzione di nulla osta per la messa in esercizio oltre la suddetta data del 30 aprile;

2. **a partire dal 30 aprile 2022, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, potranno essere installati solo quelli per i quali sia stata presentata l'istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento. Tali ultimi apparecchi potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell'attestato di pagamento scaricabile dall'applicativo attraverso l'apposito pulsante "Azioni".** In sede di controllo degli apparecchi in esercizio, ADM verificherà, anche ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, l'effettivo pagamento del titolo autorizzatorio e la sua eventuale disponibilità al ritiro nell'Ufficio territoriale di competenza, che, benché comunicato al titolare, non sia stato eseguito;
3. **qualora entro il 31 dicembre 2022, pur in presenza di pagamento del titolo autorizzatorio, il possessore/proprietario dell'apparecchio non abbia provveduto al ritiro del titolo stesso presso l'Ufficio dei monopoli competente, la richiesta di rilascio di nulla osta perderà di efficacia e l'apparecchio potrà essere collocato in esercizio solamente previa richiesta di certificazione di conformità presso un organismo di verifica.** Qualora il possessore/proprietario di apparecchio voglia evitare la perdita di efficacia del nulla osta e voglia continuare a mantenere in magazzino l'apparecchio stesso dovrà, pertanto, ritirare il nulla osta e contestualmente richiedere il rilascio dell'attestato di detenzione.

Per le motivazioni sopra esposte, l'ADM ha raccomandato a tutti i titolari di apparecchi che intendano mettere in esercizio gli apparecchi per la stagione estiva di effettuare il pagamento del titolo autorizzatorio con immediatezza, al fine di consentire al partner tecnologico la predisposizione del dispositivo di sicurezza e agli Uffici ADM il rilascio del titolo autorizzatorio in tempo utile che, in caso contrario, potrebbe non essere garantito.

A differenza delle regole amministrative previgenti, **la nuova DRA non prevede un obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell'obbligo di diversificazione dell'offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022.**

Sono stati, invece, previsti dall'articolo 8 della DRA specifici criteri per l'installazione delle diverse tipologie di apparecchi. Si riporta di seguito una tabella esplicativa:

Tipologia apparecchio	Ubicazione
Comma 7 a)	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a moneta	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) senza collegamento in rete	Tutti gli esercizi
Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici	Lett. i), j), o)
Comma 7 c) con collegamento in rete	Lett. i), j), o)
Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi	Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi	Tutti gli esercizi
Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi	Lett. i), j), o)
Comma 7 c-ter)	Tutti gli esercizi

Tipologie di esercizi:

- a) bar ed esercizi assimilabili;
- b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
- c) alberghi ed esercizi assimilabili;
- d) stabilimenti balneari;
- e) edicole;
- f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) circoli privati e associazioni autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;
- i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
- j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro;
- k) agenzie e negozi di gioco per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi;
- l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- m) sale bingo;
- n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto;
- o) attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S..

Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l'installazione degli apparecchi, si ricorda e sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una **nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento**. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l'altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC.

ADM ha, inoltre, stipulato un **Protocollo con il CONI avente ad oggetto l'utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro**. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell'attività sportiva dilettantistica e per l'individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti tesserati a cui tale regolamentazione si applica, **al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc.**

Come già previsto dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 **in questi casi tali apparecchi sono esclusi dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti**.

Sul versante tributario, infatti, **gli apparecchi rimangono in generale assoggettati al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie attualmente esistenti per le singole tipologie di apparecchi**.

Il pagamento dell'imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell'apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS.

Allo stesso modo, come si è anticipato, **la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall'obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori**.

La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.

La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni” nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020, sono, comunque, apparecchi meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare tra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.

Il legislatore, all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “...gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”, ribadendo, al successivo articolo 4, che tale esclusione vale anche per il citato elenco delle attrazioni.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’articolo 22, comma 5, prevede che “*Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell’ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni*” facendo salva “*...la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ... che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.*”

Nell’elenco delle attrazioni di cui al citato decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.

Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, **in tali attrazioni potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.**

A tal fine, **qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5, della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni.**

Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ferma restando la competenza in capo alle singole amministrazioni comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., **la nuova regolamentazione, con le relative tempistiche attuative di prossima adozione, si applicherà, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1° luglio 2022.**

La riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante - definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco - a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 introdotti dalla DRTEC, rende necessaria, vista la specifica complessità della materia, una disciplina in sede di prima attuazione. Pertanto, **ai fini delle sole specifiche materie di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei**

giochi, rientreranno nel perimetro di applicazione come sopra delineato, e che sarà oggetto di attuazione nella prossima determinazione di cui all'articolo 10, comma 5 della DRA, tutte le "sale giochi" che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell'autorizzazione entro il suddetto 1° luglio p.v., qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell'ente locale competente.

In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall'amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste:

- dall'articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012;**
- dall'articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..**

Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall'articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio.

In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all'articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all'articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S. qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro, sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella "modalità" multipostazione.

Permane il divieto tassativo della presenza di apparecchi e apparecchiature con collegamento a siti o piattaforme che consentano il gioco con vincita in denaro ovvero con vincite promozionali.

Esercizi stagionali

La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali.

Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi effetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse.

Per tali motivi, l'applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell'area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all'utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.

Cordiali saluti,

